



Al fine di dare un contributo ai lavori del gruppo Pei e profilo di funzionamento e certificazioni, prima ancora di analizzare tali atti e procedure sotto il profilo pedagogico – socio – sanitario in un ottica di inclusione, è impossibile prescindere dall'aspetto della compatibilità giuridica, cioè della legittimità o meno, delle procedure che i decreti attuativi andranno a normare, in altre parole bisogna capire se i decreti attuativi “ incidono ” positivamente, migliorandoli, “ i diritti fondamentali ” delle persone minori di età con disabilità, oppure “ peggiorano ” il quadro di questi diritti.

Al detto fine occorre premettere che per indebolire la struttura giuridica di un diritto fondamentale incidendo negativamente sulle condizioni di vita di una persona con disabilità, non è necessario “ abrogare anche tacitamente ” una norma che quel diritto riconosce, essendo sufficiente indebolirne l'effettività, la struttura o le persone che con la loro professione e/o specializzazione danno corpo e sostanza affinché quel diritto produca i suoi effetti espansivi.

Fatta la citata premessa diciamo subito, comprovandolo con dati oggettivi inconfutabili, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che tutto l'impianto complessivo sia del Dlgs 66 del 2017, sia dei decreti attuativi va verso la direzione di forte “ indebolimento dei diritti fondamentali ”, rendendoli meno effettivi, meno esigibili, in ultima analisi “ peggiorativi della condizione degli alunni con disabilità ”.

Vediamo perché.

## 1) Il contenuto della delega legislativa.

La nostra analisi non può non partire dal contenuto della delega legislativa contenuta all'interno della legge 107/ 2015, dall'esito esorbitante rispetto al “ perimetro ” entro il quale il legislatore delegato avrebbe dovuto muoversi.

Ora, seppure è vero che la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte che il Governo nell'ambito del potere delegato non deve necessariamente attenersi in modo rigoroso all'oggetto, ai principi e criteri direttivi della delega ( art. 76 Cost), ritenendo che il legislatore delegato può riempire la delega di temi che costituiscono una naturale connessione logico – giuridica dei requisiti della delega, è pure vero che, sempre la stessa giurisprudenza costituzionale, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tutte quelle disposizioni che “ esorbitavano ” in modo palese ed evidente l'oggetto del contenuto della delega.

Ora, a parere della FIRST, tale travalicamento è ben visibile nel contenuto del DLGS 66 del 2017, che riverbera i suoi effetti anche sul contenuto dei decreti attuativi.

Il comma 181 della legge 107 del 2015, stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 legge 1997 n. 59, nonché dei seguenti:

c) *Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni studenti con disabilità riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione:*



*richiamiamo solo i capitoli ove riteniamo esorbitante la delega: 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale.*

*5) revisione delle modalità di certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 legge 1992 n. 104 e legge 201° n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;*

*6) Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione.*

L'oggetto principale della legge 107 del 2015, per quel che concerne gli alunni con disabilità è indiscutibilmente la garanzia del diritto allo studio (art.1 comma1); la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione; nonché il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio – educativi del territorio e delle associazioni di settore ( lettera l art. 1 comma 1).

Ebbene se l'oggetto della legge delega è quello sopra citato e se i principi e i criteri direttivi sono quelli sopra indicati, allora occorre valutare se il legislatore delegante si è attenuto all'oggetto della delega, oppure lo ha esorbitato e se ha rispettato i principi e i criteri direttivi.

La FIRSIT ritiene che vi sia un evidente violazione dell'oggetto della delega.

Per il legislatore delegato il governo con l'art. 5) avrebbe dovuto disciplinare solo una revisione delle modalità della certificazione (quale in concreto?); tale revisione avrebbe dovuto portare a modalità finalizzate a individuare le abilità residue di ogni singolo alunno/a con disabilità, al precipuo fine di poter sviluppare dei percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti..... che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione.

Quali sono a legislazione vigente i gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione degli alunni con disabilità?

Fermo restando la difficile lettura, anche sotto il profilo semantico della predetta disposizione, pare di capire che la norma faccia riferimento agli specialisti che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione, allo stato i gruppi di lavoro multidisciplinari finalizzati all'integrazione e inclusione degli alunni sono quelli previsti dall'art. 12 comma 5 e dal DPR 1994 n. 381800, cioè i gruppi di lavoro che redigono il PEI e il PDF, (GLH), solo infatti nella redazione di questi atti si realizza quel momento fondamentale pluridisciplinare dove saperi, conoscenze ed esperienze diverse si incontrano, con la partecipazione della famiglia, per redigere e predisporre atti relativi all' alunno/a che " si conosce bene" e di cui si immaginano e costruiscono percorsi educativi e formativi ad personam.

Il predetto ragionamento pare essere supportato dal nuovo art. 5 comma 2 lettera b) che mira a sostituire l'attuale articolo 12 comma 5 della legge 104, introducendo " il profilo di funzionamento" quale strumento che accorpa in un unico atto "la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale".

Nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema del decreto legislativo n. 66 del 2017, si legge che: " si tratta in concreto di una semplificazione sia in termini documentali, ( un solo documento in luogo di due), sia in termini temporali, avendo superato la vecchia



*dicotomia documentale di cui all'art. art. 12 della legge 104 del 1992 che, a tal fine, si provvede a novellare, che presupponeva una concatenazione logico – consequenziale, peraltro redatti da soggetti diversi che implicava gioco forza un allungamento dei tempi”.*

Sempre la relazione illustrativa definiva il profilo di funzionamento: *“quale nuovo strumento per costituire il fondamento su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l'alunno ha bisogno ( e diritto) per una piena inclusione scolastica”.*

Verrebbe da dire: nulla di nuovo sotto il sole!

L'accorpamento, infatti, della diagnosi funzionale e del pdf e la valutazione della condizione di disabilità secondo i criteri dell' ICF è un argomento vecchio, già incluso nella Conferenza Unificata Governo – Regioni del 20 marzo del 2008!

Quindi già dieci anni prima era stato previsto l'accorpamento della diagnosi funzionale nel pdf e la coerenza con in principi dell' ICF al profilo di funzionamento della persona ( cfr. atto pag. 4).

Cioè esattamente quello che oggi il Dlgs 66/2017 sta normando spacciandolo per moneta nuova e sonante, nella prassi esisteva già sulla carta da tempo!

Ma con un' importante e fondamentale differenza.

Se infatti il *“profilo di funzionamento”* è quello strumento che dovrebbe essere redatto secondo i criteri dell' ICF (?); se uno dei principali oggetti della delega sarebbe quello di realizzare *“l'integrazione e l'inclusione scolastica”*; se al profilo di funzionamento dovrebbe essere attribuita la funzione di *“individuare le competenze professionali e le risorse strutturali”* ( per la conferenza citata), mentre per la lettera b) dell'art. 5 comma 3 Dlgs 66 del 2017 *“è l'atto che definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica”*, non è indifferente **“chi realizza e predispone in concreto tale atto”**.

Non a caso, infatti, nell'ambito della Conferenza Unificata si prevedeva che *“per gli aspetti inerenti l'individuazione delle competenze professionali e le risorse strutturali, l' Unità multidisciplinare doveva essere affiancata da “ un esperto in pedagogia e didattica speciale”.*

Si osservi che l'individuazione o definizione delle competenze professionali e le tipologie necessarie all'alunno con disabilità per realizzare non solo e non tanto l'inclusione, ma soprattutto il diritto fondamentale all'istruzione e all'educazione, nella prassi odierna è già attuata nelle forme più varie, contenute nella diagnosi funzionale o nella diagnosi funzionale accorpata al PDF, oppure con un atto riassuntivo talvolta allegato in uno al PEI.

Nella prassi, infatti, l'unità multidisciplinare, *(nei fatti inesistente, in molti casi è solo una persona che redige questi atti a livello sanitario)*, ha sempre definito la conclusione di tali atti *“individuando i sostegni necessari”* ( cioè il bisogno della figura del docente specializzato, del trasporto, dell'assistente all' autonomia e comunicazione, dell'igienico personale ecc. ecc.).

Il nuovo art. 5, comma 3, realizza però un atto di importante rottura, non autorizzato dalla delega, né incluso nella stessa relazione illustrativa, per non parlare del contenuto appena citato dell'atto della conferenza Stato Regioni.

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Infatti, il profilo di funzionamento è predisposto sostanzialmente da un gruppo pluridisciplinare totalmente sbilanciato dal lato sanitario, laddove il raccordo essenziale con la scuola, segnatamente con i docenti che conoscono o dovrebbero conoscere l'alunno/a, visto che il profilo di funzionamento è per sua stessa definizione l'atto che dovrebbe realizzare l'inclusione scolastica ( e non sanitaria!), di fatto si riduce a poca cosa!

In ordine a tale aspetto il testo normativo mostra tutte le sue incolmabili lacune laddove richiama espressamente solo l'unità di valutazione multidisciplinare ( sanitaria), espungendo in modo palese la componente pedagogica scolastica, oggi prevista e garantita dalla presenza dei docenti di sostegno e su posto comune!

L'unico ancoraggio è quello riportato nella lettera c) dell'art. 5 comma 3, ove si prevede che esso è redatto con *“ la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica individuato preferibilmente << preferibilmente >> tra i docenti della scuola frequentata”*.

La rottura e l'antinomia con l'attuale quadro normativo è di una evidenza solare.

Oggi, infatti, l'art. 4 del DPR 1994 n. 381800, in attuazione e in coerenza con l'art. 12 comma 5 della l. 104 del 1992, prevede che alla redazione del PDF provvedono

*“ **congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e del personale insegnante specializzato della scuola ( docente di sostegno), con la partecipazione dell' insegnante operatore psico – pedagogico”***.

Nella stesura attuale del testo del DLgs 66/2017, si fatica persino a richiamare e/o rinvenire la figura del docente specializzato sul sostegno, sostituendolo con una non meglio e non specificatamente individuata figura di *“ rappresentante dell'amministrazione scolastica da scegliere preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata”*.

Tale genericità desta sincera preoccupazione laddove sarebbe bastato poco al legislatore individuare con assoluta certezza, ( vedi normativa attuale), le caratteristiche e le competenze di questo rappresentante della scuola; inoltre l'avverbio *“preferibilmente”* lascia ampi margini di discrezionalità e consente che possano comporre la citata commissione anche persone prive di ogni specializzazione!

Ma vi è un altro aspetto decisamente incisivo, non a prima vista visibile, ed è quello relativo all'imputabilità giuridica in capo ai soggetti responsabili della redazione del predetto atto.

A tenore della normativa ancora vigente l'attuale PDF è redatto *“ congiuntamente”* dalla componente sanitaria e dalla componente specializzata dei docenti.

Il termine congiuntamente ha una sua connotazione giuridica importante perché serve ad attribuire la responsabilità e l'imputabilità giuridica di un atto in capo a determinati soggetti.

L'art. 5 comma 3 dlgs 66 del 2017, invece definisce in modo chiaro che la redazione dell'atto *“ profilo di funzionamento”* è solo in capo alla componente sanitaria, mentre alla

componente scolastica è demandata solo una funzione *“ partecipativa”*; lettera c)..... *nonché con la partecipazione di un .....*

Ora, sotto il profilo giuridico un conto è la redazione di un atto *“ congiunto”* che determina uguale posizione giuridica, imputabilità e pari responsabilità, altra cosa è *“ la mera partecipazione”*, posizione meramente subordinata rispetto a chi ha l'onere e la responsabilità di redigere l'atto.





Si tratta allora di un evidente violazione della finalità stessa delega non colmabile con un eventuale decreto attuativo, atteso il chiaro tenore letterale della norma.

Le conseguenze sotto il profilo concreto sono e saranno sotto gli occhi di tutti: il profilo di funzionamento, che nell'intenzione del legislatore dovrebbe realizzare l'inclusione scolastica è dovrebbe essere l'atto propedeutico per la redazione del PEI, di fatto, per il frutto del combinato disposto: *“espulsione della componente docenti specializzata, nonché ruolo subordinato a “mera partecipazione” della medesima componente scolastica”*, è di fatto attribuito prevalentemente **solo** alla componente sanitaria chiamata a redigere un atto determinante sotto il profilo del diritto all'istruzione, allo studio e all'inclusione scolastica.

Se a tale incertezza giuridica aggiungiamo la circostanza, non meno rilevante, che in concreto sarà di fatto quasi impossibile riunire periodicamente ben cinque componenti appartenenti ad amministrazioni diverse, (*sanità, scuola ed enti locali*), ci rendiamo conto della totale assurdità di un testo normativo scritto malissimo e bisognoso di interventi correttivi immediati e urgenti!

Ma vi è per ultimo, l'aspetto più preoccupante contenuto nella detta disposizione, frutto sicuramente di una svista foriera di conseguenze non indifferente per la tutela dei diritti degli alunni con disabilità.

**Chi propone, indicandole specificatamente, le ore necessarie di sostegno, \_\_\_\_\_ ( qualunque esse siano), per gli alunni con disabilità?**

In ordine al citato relevantissimo aspetto la FIRST rileva la più gigantesca delle violazioni contenute nella legge delega che in nessuna parte e in nessun modo ha autorizzato il legislatore delegante a incidere su uno dei diritti fondamentali per garantire i diritti degli alunni con disabilità. A tenore, infatti, della normativa attuale, grazie all'art. 10 comma 5 del D.L. 2019 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, ( normativa introdotta dopo l'intervento della Corte Cost. sentenza n. 80 del 2010), il gruppo pluridisciplinare di cui all'art. 12, comma 4 legge 1992, n. 104 ( GLHO), in sede di formulazione del PEI elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione.

Come è noto, sulla scorta di tale disposizione, ancora in essere, sono fiorite nel nostro Paese tutta una serie di prassi che vedono il gruppo sopra descritto indicare nell'ambito del PEI o negli altri atti propedeutici non solo l'individuazione delle risorse e dei sostegni necessari, ma soprattutto “ la quantificazione o se vogliono indicazione specifica delle ore necessarie per realizzare compiutamente il diritto all'istruzione e all'educazione”.

Tale modalità operativa, imposta da una norma di legge, garantisce la certezza del diritto e la soggettività dello stesso ai bisogni dell'alunno/a.

Certezza del diritto e soggettività che invece scompare del tutto nel testo del Dlgs 66 del 2017, atteso che l'art. 18 comma 1 lettera a) prevede l'abrogazione del terzo e del quinto periodo del comma 5 dell'art. 10 DI. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, senza che un altrettanto specifico potere è attribuito ad altri organi.

Tale potere infatti non può essere senz'altro attribuito alla commissione che redige il profilo di funzionamento, in quanto la norma sul punto appare chiara: “ tale commissione deve solo

definire le competenze professionali e la tipologia di sostegno e delle risorse strutturali”, esattamente né più né meno quello che ancora oggi viene fatto nella prassi ad opera della

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



componente sanitaria che redige la DF o della  
componente pluridisciplinare in caso di  
accorpamento della DF con il PDF.

Ma un conto è definire la necessità di una figura professionale e la tipologia, altra è definirne l'esatta indicazione del numero delle ore soprattutto del docente di sostegno ( aspetto quantitativo non indifferente).

Si tratta di una questione relevantissima non solo sotto il profilo concreto dell'effettiva garanzia del diritto allo studio, all'istruzione e all'inclusione scolastica, ma soprattutto sotto il versante giuridico della certezza del diritto e dell'impugnabilità degli atti che negano quel diritto.

L'assenza di una disposizione normativa specifica si traduce in un' evidente illegittimità costituzionale del testo, perché ciò determina un travalicamento palese dell'oggetto della delega che non ha neppure previsto un ipotesi di tale genere, né può ritenersi il potere delegante estensivo dal potere delegato fino al punto di ledere irrimediabilmente i diritti costituzionali degli alunni con disabilità.

A tacere poi in ordine alla circostanza che a tutto concedere ad una interpretazione estensiva delle norme che disciplinano il profilo di funzionamento, *“ le proposte relative alla indicazione e quantificazione delle ore di sostegno didattico dovrebbero essere attribuite ad una commissione totalmente sbilanciata sul piano sanitario, cioè in palese antitesi con la finalità della stessa norma delegante e delegata che è quella di garantire il diritto allo studio, all'istruzione e all' inclusione scolastica, che a tenore della normativa di cui al DLgs dovrebbe però essere garantito da persone che verosimilmente neppure conoscono l'alunno, ma soprattutto non hanno competenze specifiche da sole a delineare un percorso educativo e formativo anche solo sotto il profilo pedagogico”*.

Quindi a parere della FIRST non può essere la commissione che redige il profilo di funzionamento a indicare le proposte specifiche relative alla quantificazione delle ore di sostegno, ma deve essere o continuare ad esserlo il GLHO in sede di redazione del nuovo PEI di cui all'art. 7 del dlgs 66 del 2017.

Vediamo perché tale soluzione è quella migliore anche dal punto di vista delle garanzie del diritto allo studio e all'istruzione dell'alunno con disabilità.

In primo luogo, in quanto sarebbe sempre il GLHO, sulla scorta delle indicazioni che provengono dalle certificazioni di disabilità e del Profilo di funzionamento ( lettera b) art. 7, a determinare le proposte di quantificazione delle ore di sostegno necessarie.

Pur tra mille difetti, (in primis quello relativo al fatto che tali gruppi non personalizzano mai le ore di sostegno soprattutto per gli alunni con disabilità gravi, aspetto che però prescinde alla questione in esame, dipendendo da altri fattori endogeni tale violazione), il nuovo GLHO previsto dal citato art. 7 rimane pur sempre l'organo che conosce meglio l'alunno, le sue esigenze, gli obiettivi pedagogici – educativi e formativi.

In secondo luogo, ciò consentirebbe di portare armonia e coerenza al sistema giuridico.

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Quanto alla coerenza ed armonia, in quanto ciò lo renderebbe compatibile con l'art. 9, comma 5 " il GIT

riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, l verifica e formula la relativa proposta all' USR" .

Il predetto articolo 9 riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 10 comma 5 DI 2010/78, modus operanti ripreso dalle stesse e plurime sentenze del Consiglio di Stato ( cfr. Consiglio di Stato 3393/2017 e .....).

La norma in oggetto non individua ne collega in nessun modo " le proposte di quantificazione delle ore di sostegno" alla commissione che redige il profilo di funzionamento.

A sostegno ulteriore della predetta tesi riposa l'art. 10 Dlgs 66 del 2017 " Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico", ove la lettera a) prevede. " il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno....."

Quindi è il Dirigente, come del resto avviene oggi, che sulla base dei singoli PEI ( non quindi del profilo di funzionamento neppure citato), che " propone al GIT la quantificazione dell'organico ai posti di sostegno";

- PROPOSTE DELLA FIRST

In ordine a quanto sopra esposto la FIRST propone di adottare due soluzioni:

La prima soluzione è quella che noi riteniamo principale e ottimale, non adottare i decreti attuativi, in quanto la riforma così come è stata congegnata contiene degli evidenti profili di illegittimità costituzionale del decreto legislativo rispetto alla legge delega; e di illegittimità a sua volta dei decreti attuativi per l'insanabilità delle lacune e del contrasto con le norme del dlgs 66/2017.

Predisporre da subito il Ministro un nuovo testo correttivo che sani le distorsioni e le lacune più evidenti in quanto riteniamo non sia interesse di nessuno licenziare testi che rischierebbero di essere dichiarati illegittimi alla prima applicazione concreta, ovvero che rischierebbero eccezioni di incostituzionalità sollevate nelle sedi competenti.

Nell'ambito della detta proposta la FIRST auspica che il Ministro apra subito un tavolo tecnico di confronto con l' Osservatorio, affinché in quella sede lo stesso possa dare il proprio contributo fattivo per la formulazione di una testo legislativo correttivo e integrativo delle norme contenute nel DLGS 66/2017 in coerenza con la legge delega.

In questo senso la FIRST si dichiara sin d'ora disponibile a dare il proprio contributo fattivo e costruttivo all'elaborazione di proposte di riforma migliorative del testo in essere.

- In via secondaria qualora il Governo ritenesse lo stesso di adottare i decreti attuativi, nonostante le evidenti lacune normative e i pericoli insiti nell'entrata in vigore di un testo siffatto, la First auspica che i suggerimenti e le ipotesi sopra prospettate in ordine al nuovo contenuto del PEI, i cui componenti devono potere formulare le " proposte di quantificazione delle ore di sostegno didattico", vengano accolte e recepite per le ragioni ampiamente esposte sopra.



### 3) Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale.

Il contenuto di una delle deleghe previste dal comma 181, lettera c, n.3 Legge 107/2015, concerne l'individuazione dei detti livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali.

Ora fermo restando che si fa fatica a comprendere nel testo del DLGS 66/2017 e negli altri testi adottati, quali e dove sarebbero previsti le indicazioni relative ai livelli essenziali in materia " sanitaria e sociale", ben diversa è la questione che concerne i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche previste nel testo di cui all'art. 3 Dlgs 66/2017, con riferimento a ciascun e rispettivo ambito di competenza Stato, Regioni Enti locali.

Sotto il citato profilo la FIRST rileva la manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 3, laddove condizione la garanzie delle " livelli essenziali delle prestazioni scolastiche", al vincolo dei limiti delle risorse disponibili.

Ciò si pone da un lato in netta antitesi con la definizione delle dette prestazioni " come livelli essenziali" che in quanto tali appunto devono essere garantiti a tutti gli alunni con disabilità, ciascuno in base al proprio diritto e alle proprie effettive necessità.

Ma soprattutto tale disposizione è in contrasto con le plurime decisioni della Corte Costituzionale, che ha più volte affermato per servizi e prestazioni diverse ( sostegno, trasporto ecc.), che nella comparazione della garanzie costituzionali dei diritti fondamentali allo studio, all'istruzione degli alunni con disabilità, tutelati e coperti dall'art. 3 e 38 Cost, e l'esigenza degli enti locali o dello Stato di di garantire tali prestazioni " solo nei limiti delle proprie risorse", i cd. vincoli di bilancio devono venire meno rispetto alla garanzia prioritaria di garantire quei diritti fondamentali citati ( cfr. Cost. n. 80/2010 e 2016/275).

La FIRST evidenzia la rilevanza di taluni passaggi contenuti nella decisione n. 275 del 2016, dove la Corte richiama la costante giurisprudenza della stessa.

Per la Corte infatti " i Diritti sociali sono diritti fondamentali"; l'art. 38 è norma vincolante per il legislatore; un diritto fondamentale costituisce un limite " invalicabile" alla discrezionalità del legislatore che è tenuto a renderlo effettivo, affinché la sua affermazione non si traduca una mera previsione programmatica, ma vanga riempita di contenuto concreto e reale".

La FIRST osserva come prevedere in un testo normativo, in contrasto peraltro con l'oggetto delle legge delega e con la stessa definizione di " livelli essenziali di prestazione", una disposizione in cui si " condizionano a priori" i detti livelli essenziali " a vincoli di natura finanziaria", rende IN MODO OGGETTIVO E INCONFUTABILE, l'art. 3 norma in contrasto con la Costituzione e dunque costituzionalmente illegittima.

- PROPOSTE DELLA FIRST

La proposta della FIRST è coerente all'impossibilità di emendare attraverso una fonte normativa di rango subordinata l'art. 3 comma 5 dlgs 66/2017.





Tale disposizione è infatti costituzionalmente illegittima e pertanto si chiede che il Governo, attraverso il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, provveda con urgenza a modificare la norma citata rendendola compatibile e conforme alla costituzione.

## **MA L'ALUNNO CON DISABILITA' DOVE E' COLLOCATO COME PERSONA NELLA CONSIDERAZIONE DEL LEGISLATORE?**

La FIRST non può fare a meno di evidenziare come in tutto il testo del DLGS 66 del 2017, l'alunno con disabilità, come persona capace di esprimere le sue opinioni, le sue emozioni, la sua volontà, in altre parole di esercitare il suo diritto di ascolto, secondo la sua capacità di discernimento “ di fatto non esiste”.

Tutti parlano per lui e per lei !

I sanitari, gli operatori di vario genere, i docenti su posto comune, i dirigenti, i responsabili del sostegno, la famiglia (che ha dei doveri genitoriali, ma non dei diritti), tutti tranne colui/e che è il portatore esclusivo dei diritti ed ha l'incontestabile diritto “ a essere ascoltato”.

La persona minore di età che si trova a vivere una condizione di disabilità dentro i procedimenti amministrativi e atti di vario genere “ viene ignorata sistematicamente”.

L'alunno/a è continuamente sottoposto a valutazione e accertamenti sanitari di vario genere, valutazioni scolastiche ( PEI, PDF, Profili di funzionamento ecc), progetti di vita, eppure “ non viene neppure ascoltato direttamente quando ne ha la capacità, come se il diritto di ascolto non fosse uno dei suoi più importanti diritti”.

Il legislatore del Dlgs 66/2017 richiama la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità, ma ignora che questa convenzione a sua volta nel preambolo lettera d) non può che richiamarsi, per quanto concerne i diritti delle persone minori, alla “ **Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata in Italia con legge n. 176 del 1991**” ben prima della Convenzione ONU citata

Si ignora che la Convenzione sui diritti dei minori, all'art. 12 prevede quale diritto fondamentale del minore quello “ di esprimere la sua opinione e di essere ascoltato in ogni procedura amministrativa che lo concerne direttamente o indirettamente”.

E' un obbligo di ogni Stato, di ogni potere amministrativo e/o giudiziario, all'orquando si devono adottare atti che lo riguardano “ di consentire che il minore esprima la propria opinione e sia ascoltato”.

E' un obbligo la cui osservanza può portare all'annullamento e/o illegittimità dell'atto adottato!

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



Qui quanto sopra esposto non avviene, il testo prevede che l'alunno/a indipendentemente dalla sua età, dalla capacità di discernimento e di parlare deve essere " *valutato, accertato, scandagliato ed esplorato in ogni minima parte della sua componente emotiva, cognitiva, comportamentale, sociale, relazionale, motoria ecc. ecc.; deve essere valutato come " funziona" come persona, **ma non ha diritto ad essere ascoltato ed esprimere le sue opinioni come se non fosse una persona!***

Per lui e in nome suo parlano tutti, tranne chi ne ha il diritto riconosciuto da Convenzioni internazionali e nazionali.

Gli atti predetti sono veri e propri atti e procedimenti amministrativi, infatti impugnabili nelle sedi competenti; e allora come mai il minore con disabilità, quando è capace di discernere " non deve essere ascoltato e non può esprimere neppure la sua opinione ?".

La FIRST contesta e rigetta integralmente un testo e tutti quei testi che non prevedano al centro di ogni valutazione la persona minore di età con disabilità; che negano in radice il più importante dei suoi diritti " quello di essere ascoltato" a cui deve corrispondere l'obbligo corrispettivo delle amministrazioni " di tenere conto delle sue opinioni".

La FIRST come Federazione dei diritti è in primo luogo una Federazione che mira a garantire l'effettività dei diritti della persona con disabilità in quanto tale, in quanto portatore di diritti propri e che sono riferibili esclusivamente alla persona e che devono essere concretamente dalla stessa esercitati ne più e ne meno come previsto dalla Convenzioni Internazionali e dalle leggi nazionali.

Pertanto proponiamo che il testo legislativo di cui all'art. 66 del 2017, venga profondamente modificato con altro e tempestivo intervento normativo che nella fattispecie adegui il diritto dei minori con disabilità all'ascolto e all'espressione delle loro opinioni in tutti i procedimenti che li concernano.

In via subordinata si valuti la possibilità che nei decreti attuativi e nell'ambito dei procedimenti ivi previsti si ribadisca e si conformi il procedimento al diritto di ascolto dell'alunno/a con disabilità.

# F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  
diritti delle persone con disabilità  
già Rete dei 65 movimenti



---

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: Via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it